



Provincia di Cremona

REGOLAMENTO TRASPORTI ECCEZIONALI

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 151 del 27.11.2002

INDICE

CAPITOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1	
FINALITA' E PRINCIPI.....	4
ART. 2	
TIPI DI AUTORIZZAZIONE.....	4
CAPITOLO II	
AUTORIZZAZIONI E RINNOVI DI TIPO PERIODICO.....	5
ART. 3	
DEFINIZIONE AUTORIZZAZIONI PERIODICHE.....	5
ART. 4	
DURATA.....	5
ART. 5	
COMPETENZA.....	6
ART. 6	
NULLA-OSTA DELLE ALTRE PROVINCE.....	6
ART. 7	
CONDIZIONI DEL TRANSITO.....	7
ART. 8	
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE AUTORIZZAZIONI DI TIPO PERIODICO AGRICOLO.....	8
ART. 9	
MAGGIORE USURA.....	9
ART. 10	
RINNOVI.....	9
CAPITOLO III	
AUTORIZZAZIONI E PROROGHE DI TIPO SINGOLO/MULTIPLO.....	10
ART. 11	
DEFINIZIONE AUTORIZZAZIONI SINGOLE E MULTIPLE.....	10
ART. 12	
DURATA AUTORIZZAZIONI.....	10
ART. 13	
COMPETENZA.....	10
ART. 14	
NULLA-OSTA DEGLI ALTRI ENTI.....	11
ART. 15	
CONDIZIONI DEL TRANSITO.....	11
ART. 16	
PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE AUTORIZZAZIONI MULTIPLE.....	13
ART. 17	
NULLA-OSTA DELLA PROVINCIA DI CREMONA.....	13
ART. 18	
MAGGIOR USURA.....	14
ART. 19	
PROROGA AUTORIZZAZIONE.....	14
ART. 20	
PROROGA NULLA OSTA.....	15

CAPITOLO IV	
PROCEDURE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE, RILASCIO, DINIEGO, REVOCA ED ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O NULLA-OSTA.....	16
ART. 21	
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - GENERALITA'.....	16
ART. 22	
DOMANDA PER LE AUTORIZZAZIONI PERIODICHE.....	16
ART. 23	
DOMANDA DI RINNOVO	17
ART. 24	
DOMANDA PER LE AUTORIZZAZIONI SINGOLE E MULTIPLE.....	18
ART. 25	
DOMANDA PROROGA AUTORIZZAZIONE.....	19
ART. 26	
DOMANDA DI NULLA OSTA	20
ART. 27	
DOMANDA DI PROROGA DI NULLA -OSTA.....	20
ART. 28	
RILASCIO E CONSEGNA PROVVEDIMENTI.....	21
ART. 29	
INTERRUZIONE DEI TERMINI.....	22
ART. 30	
SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA.....	22
CAPITOLO V	
TARIFFE.....	23
ART. 31	
TARIFFE DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI CREMONA.....	23
ART. 32	
RIMBORSO ONERI NON DOVUTI.....	23
CAPITOLO VI	
DISPOSIZIONI FINALI.....	24
ART. 33	
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	24
ART. 34	
ENTRATA IN VIGORE.....	24
APPENDICE AL REGOLAMENTO.....	25
ALLEGATI.....	25

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
FINALITA' E PRINCIPI

Il presente regolamento disciplina, sulla base della normativa del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, le procedure di richiesta, integrazione, variazione, rilascio, diniego, annullamento, revoca, proroga, rinnovo, delle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità, rilasciate dalla Provincia di Cremona, ispirandosi ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l’Ente è legittimato ad operare nell’ordinamento giuridico;
- b) realizzazione della massima economicità nelle procedure amministrative con osservanza dei criteri di obiettività, trasparenza, diritto all’informazione per gli utenti;
- c) attenzione alla sicurezza stradale perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità dei Trasporti eccezionali e dei Trasporti in condizione di eccezionalità.

Art. 2
TIPI DI AUTORIZZAZIONE

1 I veicoli e i trasporti eccezionali sono soggetti, ex art. 10 comma 6 del C.d.S., a specifica autorizzazione alla circolazione.

2 Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali possono essere, ex art. 13 comma 1 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, **periodiche, multiple o singole.**

CAPITOLO II
AUTORIZZAZIONI E RINNOVI DI TIPO PERIODICO

Art. 3
DEFINIZIONE AUTORIZZAZIONI PERIODICHE

L'autorizzazione di tipo periodico è l'autorizzazione valida per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo.

Art. 4
DURATA

1 L'autorizzazione periodica ha durata massima di **6 mesi** nei seguenti casi:

- a) i veicoli e i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'art. 61 del Codice della Strada ;
- b) il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per non più di 4/10 della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
- c) veicoli e trasporti eccezionali che rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli Enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle dimensioni di altezza 4,30 m - larghezza 3,00 m -lunghezza 20,00 m. e altezza 4,30 m - larghezza 2,55 m -lunghezza 25,00 m.

2 L'autorizzazione periodica ha durata di **12 mesi** nei seguenti casi:

- a) veicoli per uso speciale (autospazzatrici, autospazzaneve; autoveicoli gru, autoveicoli per il soccorso stradale, autoveicoli con pedana o cestello elevabile; rimorchi destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati; rimorchi carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale per cui sono trainati);
- b) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;
- c) autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t., formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a fermare autoarticolati mezzi d'opera e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere;
- d) veicoli che trasportano in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche, o di pubblica illuminazione purchè non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del Codice della Strada ed aventi

- lunghezza massima di 14 metri. La parte a sbalzo anteriore non deve eccedere i 2,50 metri misurati dal centro dell'asse anteriore;
- e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale;
 - f) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;
 - g) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'art. 62 del Codice della strada ed i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30, larghezza 2,60, lunghezza 23 purchè muniti di carta di circolazione;
 - h) mezzi d'opera (autorizzazione richiesta e rilasciata alla prima immatricolazione e rinnovo automatico con il pagamento dell'indennizzo di usura a Viterbo);
 - i) macchine operatrici eccezionali;
 - l) macchine agricole eccezionali.
- 3 Il periodo di validità richiesto per ogni singola autorizzazione deve essere unico e continuativo.

Art. 5 **COMPETENZA**

- 1 In base a quanto stabilito dalla L.R. della Lombardia 5/1/2000 n.1 ed alla successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 5761 del 27/7/2001, la competenza relativa alle autorizzazioni di tipo periodico è stata trasferita alle Province che possono rilasciarle per l'intero territorio della Regione.
- 2 La Provincia di Cremona ha competenza al rilascio delle autorizzazioni di tipo periodico alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità qualora il richiedente l'istanza abbia la residenza nella Provincia medesima (L.R. n. 34 del 1995).
- 3 Nel caso in cui il richiedente non abbia la propria sede in Lombardia le autorizzazioni periodiche sono rilasciate da una delle Amministrazioni Provinciali della Regione Lombardia. (L.R. N. 34 del 1995).

Art. 6 **NULLA-OSTA DELLE ALTRE PROVINCE**

- 1 Il rilascio dell'autorizzazione di tipo periodico è subordinato al nulla-osta delle altre Province e di tutti i Comuni della Lombardia.
- 2 La Provincia di Cremona, attiverà una procedura di reperimento del nulla-osta delle altre Province e dei propri Comuni. Non è applicabile l'istituto del silenzio-assenso nel caso di mancato rilascio del nulla-osta da parte di un Comune o di una Provincia.
- 3 In ciascuna autorizzazione si farà riferimento all' "Elenco delle strade non percorribili e a quelle con limitazioni per il transito di veicoli e trasporti eccezionali all'interno della Regione

Lombardia” segnalate dalle Province e dai Comuni nei relativi nulla-osta. La consultazione dell’elenco delle strade percorribili sulla rete viaria regionale lombarda potrà essere effettuata presso la Provincia di Cremona.

Art. 7
CONDIZIONI DEL TRANSITO

1 Il transito del veicolo o trasporto eccezionale autorizzato dovrà effettuarsi all’interno dell’arco temporale indicato sull’autorizzazione e nel pieno rispetto:

a) degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica apposta, della compatibilità e della stabilità dei manufatti ed delle norme del vigente Nuovo Codice della Strada;

b) delle particolari limitazioni di percorribilità segnalate dagli enti proprietari delle strade;

c) delle eventuali ulteriori prescrizioni e/o limitazioni segnalate nel provvedimento autorizzativo stesso.

2 Il conducente del veicolo o trasporto dovrà essere munito, durante il transito, dell’autorizzazione da esibire su richiesta agli organi competenti in materia di polizia stradale;

3 Per tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto devono essere costituiti sempre da materiale della stessa natura o riconducibili ad una stessa tipologia.

4 Potranno transitare solo i veicoli muniti dei dispositivi di segnalazione previsti dal vigente Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;

5 E’ vietata la circolazione sulle banchine stradali e comunque in qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata;

6 Il transito dovrà effettuarsi in condizioni di buona visibilità;

7 Il titolare dell’autorizzazione, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, dovrà tempestivamente allontanarsi dalla sede stradale e condurre alla più vicina area disponibile il veicolo o convoglio oggetto del provvedimento.

8 Il titolare dell’autorizzazione dovrà accertarsi, prima dell’inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade interessate dal trasporto e verificare che il transito, sia nei tratti in rettilineo che in quelli in curva possa essere eseguito regolarmente e con sicurezza al fine di non urtare gli eventuali impedimenti nel senso dell’altezza e/o larghezza, assicurando lungo l’intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m nel senso dell’altezza e di 0,20 m per lato nel senso della larghezza;

9 La Provincia di Cremona, per le strade di sua competenza interessate dal trasporto, per motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali, a situazioni di traffico o in relazione

al peso ed all'ingombro del convoglio, potrà richiedere relazioni tecniche, con oneri a carico del richiedente, ed imporre eventuali condizioni o specifiche cautele e variazioni dell'itinerario proposto.

10 La Provincia di Cremona, ha la facoltà di sospendere e/o revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione rilasciata per esigenze collegate alla sicurezza stradale e della fluidità della circolazione, senza che il titolare dell'autorizzazione possa vantare pretese o risarcimenti di alcun genere.

11 La circolazione del veicolo o convoglio avviene a rischio e pericolo del trasportatore.

12 La Provincia di Cremona, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dal veicolo o trasporto a causa delle condizioni specifiche dei manufatti stradali o del piano viabile, nè per i danni causati dal mezzo stesso su persone e/o cose;

13 Ogni danno prodotto alle strade percorse e alle pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico o a terzi, dovrà essere risarcito, a totale cura e spese, dell'intestatario dell'autorizzazione.

14 Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell'Ente Concessionario, rispettivamente per la rete delle Ferrovie dello Stato o per quelle in concessione, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

15 I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C. a richiesta dell'interessato secondo un modello fissato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Art. 8

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE AUTORIZZAZIONI DI TIPO PERIODICO AGRICOLO

1 Il veicolo che supera la larghezza di m 3,200 dovrà essere accompagnato da scorta tecnica con le modalità previste dall' art. 268 comma 4 del D.P.R. n. 495/92;

2 E' fatto obbligo di scorta tecnica, con le modalità di cui all' art. 268, comma 4 del D.P.R. n. 495/92, anche per i convogli agricoli che devono percorrere strade le cui dimensioni trasversali non garantiscano un franco libero del mezzo rispetto ai limiti di corsia di almeno m 0,20 per lato.

3 Il periodo di validità richiesto per ogni singola autorizzazione deve essere unico e continuativo

Art. 9
MAGGIORE USURA

1 La misura dell'indennizzo dovuto alla Provincia di Cremona per la maggior usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali si calcola secondo le modalità stabilite nell'art. 18 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada.

2 Dell'effettuato versamento fa fede l'attestazione di avvenuto pagamento da allegare alla domanda di autorizzazione.

3 Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione di tipo periodico agricolo contempri la maggior usura, il versamento degli oneri relativi alla stessa dovrà essere unico e relativo al periodo di tempo richiesto.

4 Al fine di ottenere l'esonero dal pagamento dell'indennizzo di maggior usura, i proprietari dei mezzi aventi caratteristiche individuate negli artt. 62 c. 3 e 104 c. 3 del Codice della Strada devono produrre un'adeguata documentazione che certifichi l'esistenza delle suddette caratteristiche. A tal fine dovrà essere prodotto lo schema di carico con particolare indicazione dell'area di impronta dei pneumatici sulla strada e la ripartizione dei carichi totali sugli assi.

5 In caso di mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo per la maggiore usura stradale, o effettuato oltre i termini stabiliti dalla legge, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6 Per l'omissione o il ritardato pagamento parziale o totale del corrispettivo per la maggiore usura stradale, sulla richiesta di formalità entro i termini stabiliti dalla legge, si applica in aggiunta una sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

7 La sanzione di cui al comma precedente, è ridotta a un quinto se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento, nonché al pagamento degli interessi moratori al tasso legale.

Art. 10
RINNOVI

1 Le autorizzazioni di tipo periodico, sono rinnovabili su domanda resa legale, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a due anni, purché tutti i dati, relativi al veicolo, al suo carico e al percorso stradale indicati nell'autorizzazione originaria siano rimasti invariati.

2 La domanda di rinnovo deve contenere una dichiarazione attestante la necessità del rinnovo e la dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.

3 All'atto del rinnovo dell'autorizzazione, la Provincia di Cremona ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

CAPITOLO III **AUTORIZZAZIONI E PROROGHE DI TIPO SINGOLO/MULTIPLO**

Art. 11 **DEFINIZIONE AUTORIZZAZIONI SINGOLE E MULTIPLE**

1 Le autorizzazioni singole sono le autorizzazioni valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo.

2 Le autorizzazioni multiple sono le autorizzazioni valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite o date libere ma entro un determinato periodo di tempo.

Art. 12 **DURATA AUTORIZZAZIONI**

1 Le autorizzazioni di tipo singolo non possono essere rilasciate per un periodo superiore a **mesi uno**.

2 Le autorizzazioni di tipo multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore a **mesi tre**.

Art. 13 **COMPETENZA**

1 In base a quanto stabilito dalla L.R. della Lombardia n. 34 del 29/4/1995 la competenza per le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo è stata trasferita alle Province che possono rilasciarle nei limiti della rete stradale di competenza regionale e con valore per l'intero itinerario o area specificamente indicati.

2 La Provincia di Cremona ha competenza al rilascio delle autorizzazioni di tipo singolo e multiplo qualora il richiedente l'istanza abbia la sede nella Provincia medesima.

3 Nel caso in cui il richiedente non risieda in Lombardia la Provincia di Cremona ha competenza al rilascio dell'autorizzazione singola o multipla se nella stessa Provincia sia ubicato il cantiere servito dal veicolo eccezionale o dal trasporto in condizioni di eccezionalità.

Art. 14
NULLA-OSTA DEGLI ALTRI ENTI

1 La Provincia di Cremona rilascia l'autorizzazione previo parere (Nulla Osta) obbligatorio di tutti gli Enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati dal trasporto richiesto.

2 La mancata ricezione del nulla-osta degli Enti interpellati nel termine di cinque giorni dalla richiesta determina interruzione della procedura di autorizzazione. Non è applicabile l'istituto del silenzio-assenso.

Art. 15
CONDIZIONI DEL TRANSITO

1 Il transito del veicolo o trasporto eccezionale autorizzato dovrà effettuarsi all'interno dell'arco temporale indicato sull'autorizzazione e nel pieno rispetto:

a) degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica apposta, della compatibilità e della stabilità dei manufatti ed delle norme del vigente nuovo codice della strada;

b) delle particolari limitazioni di percorribilità segnalate dagli enti proprietari delle strade;

c) delle eventuali ulteriori prescrizioni e/o limitazioni segnalate nel provvedimento autorizzativo stesso.

2 Il conducente del veicolo o trasporto dovrà essere munito, durante il transito, dell'autorizzazione da esibire su richiesta degli organi competenti in materia di polizia stradale;

3 Sull'autorizzazione dovrà essere annotato, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso.

4 Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Provincia di Cremona, a mezzo fax, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio, la data e l'ora del transito.

5 Nel caso di trasporto eccezionale il cui percorso sia stato autorizzato da diversi enti, la comunicazione di inizio transito dovrà essere inoltrata, a ciascun ente, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio.

6 Se i percorsi richiedono un tempo di percorrenza superiore alle ventiquattro ore dovrà essere precisato, in ciascuna comunicazione, il giorno in cui avverrà il transito sulle strade di competenza dell'Ente a cui la stessa è indirizzata.

7 Qualora per avaria meccanica, o per incidenti, o per avverse condizioni atmosferiche, si renda necessario sospendere il viaggio, la ripresa dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Cremona.

8 Potranno transitare solo i veicoli muniti dei dispositivi di segnalazione previsti dal vigente Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;

9 E' vietata la circolazione sulle banchine stradali e comunque in qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata;

10 Il transito dovrà effettuarsi in condizioni di buona visibilità;

11 Il titolare dell'autorizzazione, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, dovrà tempestivamente allontanarsi dalla sede stradale e condurre alla più vicina area disponibile il veicolo o convoglio oggetto del provvedimento.

12 Il titolare dell'autorizzazione dovrà accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione e verificare che il transito, sia nei tratti in rettilineo che in quelli in curva possa essere eseguito regolarmente e con sicurezza al fine di non urtare gli eventuali impedimenti nel senso dell'altezza e/o larghezza, assicurando lungo l'intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m nel senso dell'altezza e di 0,20 m per lato nel senso della larghezza;

13 La Provincia di Cremona, per le strade di sua competenza comprese nell'itinerario o nell'area interessata dal trasporto, per motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali, a situazioni di traffico o in relazione al peso ed all'ingombro del convoglio, potrà richiedere relazioni tecniche, con oneri a carico del richiedente, ed imporre eventuali condizioni, specifiche cautele e variazioni dell'itinerario proposto.

14 La Provincia di Cremona ha la facoltà di sospendere e/o revocare sia l'autorizzazione rilasciata sia il solo singolo transito autorizzato, in qualsiasi momento, per esigenze collegate alla sicurezza stradale e alla fluidità della circolazione, senza che il titolare dell'autorizzazione possa vantare pretese o risarcimenti di alcun genere.

15 La circolazione del veicolo o convoglio avviene a rischio e pericolo del trasportatore.

16 La Provincia di Cremona, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dal veicolo o trasporto a causa delle condizioni specifiche dei manufatti stradali o del piano viabile, nè per i danni causati dal mezzo stesso a persone e/o cose.

17 Ogni danno prodotto alle strade percorse e alle pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico o a terzi, dovrà essere risarcito, a totale cura e spese, dell'intestatario dell'autorizzazione.

18 I veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell'Ente Concessionario, rispettivamente per la rete delle Ferrovie dello Stato o per quelle in concessione, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

19 I veicoli e i trasporti dovranno essere accompagnati da scorta nei casi e nei modi previsti dall'art. 16 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada

20 I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C. a richiesta dell'interessato secondo un modello fissato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Art. 16

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE AUTORIZZAZIONI MULTIPLE

1 Su ogni istanza può essere indicato un numero massimo di 10 viaggi.

2 Per ciascun viaggio devono rimanere invariati i percorsi e tutte le caratteristiche del trasporto.

3 In relazione a ciascun viaggio l'istante può richiedere di essere autorizzato anche per il ritorno a carico e/o a vuoto indicando le relative dimensioni.

Art. 17

NULLA-OSTA DELLA PROVINCIA DI CREMONA

1 La Provincia di Cremona, su richiesta delle altre Province della Lombardia, da inviarsi a mezzo fax, rilascia entro cinque giorni, sempre a mezzo fax, il nulla-osta al transito sulle strade di sua competenza comprese nell'itinerario o nell'area interessata al trasporto. L'eventuale ritardo nel rilascio del nulla -osta verrà motivato.

2 Non saranno prese in considerazione richieste di nulla-osta al transito inoltrate direttamente dalla ditta e/o agenzia richiedente il trasporto.

3 Non verranno rilasciati nulla-osta cumulativi per più autorizzazioni.

4 La ditta incaricata del trasporto dovrà sempre comunicare la data e l'ora del transito sulle strade di competenza dalla Provincia di Cremona, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del trasporto, a mezzo fax.

5 Relativamente alle condizioni del transito sulle strade di competenza della Provincia di Cremona si rinvia a quanto disposto all'art. 15 in quanto compatibile.

Art. 18 MAGGIOR USURA

1 La misura dell'indennizzo dovuto alla Provincia di Cremona per la maggior usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali si calcola secondo le modalità stabilite nell'art. 18 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada.

2 Dell'effettuato versamento fa fede l'attestazione di avvenuto pagamento da allegare alla domanda di autorizzazione o nulla osta.

3 In caso di mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo per la maggiore usura stradale, o effettuato oltre i termini stabiliti dalla legge, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

4 Per l'omissione o il ritardato pagamento parziale o totale del corrispettivo per la maggiore usura stradale, sulla richiesta di formalità entro i termini stabiliti dalla legge, si applica in aggiunta una sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

5 La sanzione di cui al comma precedente, e' ridotta a un quinto se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla data in cui e' stata commessa la violazione. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento, nonché al pagamento degli interessi moratori al tasso legale.

Art. 19 PROROGA AUTORIZZAZIONE

1 Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, su domanda dell'interessato, resa legale, essere **prorogate** per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso.

2 La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal richiedente che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.

3 All'atto della proroga dell'autorizzazione la Provincia di Cremona, ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

4 L'autorizzazione prorogata non potrà essere più oggetto di ulteriore proroga.

Art. 20
PROROGA NULLA OSTA

- 1 Per la proroga di un Nulla Osta della Provincia di Cremona si rinvia a quanto disposto all'art. 17.
- 2 Alla richiesta dovrà essere allegata la copia del Nulla Osta di cui si richiede proroga.
- 3 All'atto della proroga del Nulla Osta, la Provincia di Cremona, ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nel Nulla Osta originario.
- 4 Il Nulla Osta prorogato non potrà essere più oggetto di ulteriore proroga.

CAPITOLO IV
PROCEDURE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE, RILASCIO,
DINIEGO, REVOCA ED ANNULLAMENTO
DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O NULLA-OSTA

Art. 21
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - GENERALITA'

1 Nella domanda di autorizzazione, rinnovo, proroga al transito di trasporti eccezionali periodici, singoli e multipli deve essere indicato:

- a) le generalità del richiedente (Denominazione del richiedente sia esso persona fisica che giuridica; P.IVA o Codice Fiscale; indirizzo completo; telefono; fax; indirizzo E-mail);
- b) eventuali riferimenti dell'agenzia incaricata dal richiedente per l'espletamento della pratica;
- c) la data di richiesta di inizio validità dell'autorizzazione. Non verranno accettate diciture del tipo: "si richiede validità dalla data del rilascio";
- d) l'oggetto del trasporto, la natura dello stesso, nonché l'eventuale imballaggio;
- e) la targa ed il tipo della motrice principale; la targa ed il tipo del rimorchio principale; la targa ed il tipo del semirimorchio principale; le targhe ed i tipi di tutti i mezzi di riserva;
- f) il peso complessivo, il numero degli assi ed il numero delle ruote, della motrice principale;
- g) il peso complessivo, il numero degli assi ed il numero delle ruote del rimorchio o semirimorchio principale;
- h) il numero complessivo degli assi e delle ruote del convoglio;
- i) il peso gravante su ogni singolo asse;
- j) le dimensioni complessive del convoglio: lunghezza; larghezza; altezza; peso (espresso in tonnellate); eventuale sbalzo anteriore e posteriore.

2 L'istanza può essere presentata utilizzando la modulistica già predisposta dalla Provincia di Cremona e ivi disponibile o su carta resa legale, in formato A3, redatta secondo lo schema conforme alla predetta modulistica.

Art. 22
DOMANDA PER LE AUTORIZZAZIONI PERIODICHE

1 La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data di inizio validità dell'autorizzazione.

2 Se le domande presentate sono maggiori di cinque, deve essere consegnata, allegata alla stessa, una distinta in triplice copia che elenchi le istanze presentate. Una copia della stessa verrà rilasciata, quale ricevuta, al soggetto incaricato della consegna della pratica.

- 3 Alla richiesta devono essere allegati:
- a) Bollettino di avvenuto versamento degli oneri di istruttoria pratica;
 - b) Bollettino di avvenuto versamento degli oneri di maggior usura strada, alla Provincia di Cremona, se dovuto;
 - c) Copia del versamento effettuato a favore dell'ANAS, se dovuto;
 - d) Copia dei versamenti effettuati a favore di altre Amministrazioni relativamente alle quote di maggiore usura, se dovuti;
 - e) Dichiarazione di responsabilità di rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della Strada, timbrata e firmata dal legale rappresentante;
 - f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, timbrata e firmata dal legale rappresentante, alla quale si dovrà allegare la fotocopia, firmata di un valido documento di riconoscimento del dichiarante e le fotocopie, firmate e timbrate in ogni pagina, dei libretti di circolazione e degli allegati tecnici delle motrici e dei rimorchi elencati nella dichiarazione; si accettano anche i fogli di via od il certificato di omologazione;
 - g) Copia dell'autorizzazione rilasciata dalle Ferrovie dello Stato o da altro Ente concessionario, nel caso in cui il veicolo o trasporto eccezionale in altezza debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate
 - h) Schema di carico del convoglio a carico, timbrato e firmato, dal legale rappresentante;
 - i) Eventuale busta di ritorno, debitamente affrancata, della documentazione .

4 Qualora la domanda riguardi un'autorizzazione periodica di tipo agricolo nella richiesta deve essere indicato l'oggetto del trasporto, la natura dello stesso, l'eventuale imballaggio, il numero degli assi appoggiati a terra, il carico gravante sugli stessi e deve essere precisato se il carico è portato o semiportato.

5 Qualora la domanda riguardi un'autorizzazione periodica di tipo non agricolo alla richiesta devono essere allegati inoltre:

- a) Copia del versamento effettuato a favore della tesoreria di Viterbo, se dovuto;
- b) Schema di carico dell'eventuale convoglio a vuoto, timbrato e firmato dal legale rappresentante;
- c) Fotocopia delle assicurazioni di tutti i convogli elencati nella richiesta di autorizzazione e/o nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con indicazione della scadenza assicurativa di ogni singolo convoglio e della dicitura che tale assicurazione comprende anche i convogli eccezionali.

Art. 23 **DOMANDA DI RINNOVO**

1 La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza della relativa autorizzazione

2 La richiesta di rinnovo, sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, deve essere presentata su carta resa legale specificando il motivo per il quale viene richiesto e contenere la dichiarazione che tutti i dati, relativi al veicolo e al suo carico ed il percorso stradale, risultanti dall'autorizzazione originaria, sono rimasti invariati

- 3 Alla richiesta devono essere allegati:
- a) originale e copia della precedente autorizzazione
 - b) attestazione di versamento degli oneri di istruttoria
 - c) attestazione di versamento degli oneri di maggiore usura, se dovuti
 - d) copia del versamento effettuato a favore della tesoreria di Viterbo, se dovuto
 - e) copia del versamento effettuato a favore dell'ANAS, se dovuto
 - f) copia dei versamenti effettuati a favore di altre Amministrazioni relativamente alle quote di maggiore usura, se dovuti
 - g) se le domande presentate sono maggiori di cinque, si richiede la redazione di una distinta in triplice copia
 - h) copia della nuova autorizzazione, rilasciata dalle Ferrovie dello Stato per l'attraversamento di passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, nel caso in cui la precedente, all'atto del rinnovo, sia già scaduta.

Art. 24

DOMANDA PER LE AUTORIZZAZIONI SINGOLE E MULTIPLE

- 1 La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data di inizio validità dell'autorizzazione.
- 2 Nella richiesta deve essere indicato l'oggetto del trasporto, la natura dello stesso, nonché l'eventuale imballaggio.
- 3 Alla richiesta devono essere allegati:
- a) Bollettino di avvenuto versamento degli oneri di istruttoria pratica;
 - b) Bollettino di avvenuto versamento degli oneri di maggior usura strada, alla Provincia di Cremona, con allegato lo schema di calcolo degli oneri di maggior usura strada di competenza della Provincia di Cremona, se dovuto;
 - c) Bollettino di avvenuto versamento degli oneri di maggior usura strada, a tutti i singoli Enti della Regione Lombardia elencati nel percorso dell'autorizzazione, con allegato lo schema di calcolo degli oneri di maggior usura strada di competenza di ogni singolo Ente, se dovuti;
 - d) Schema di carico del convoglio a carico, in duplice copia, timbrato e firmato, dal legale rappresentante;
 - e) Schema di carico dell'eventuale convoglio a vuoto, in duplice copia, timbrato e firmato dal legale rappresentante;
 - f) Lettera di incarico del trasporto, nella quale si evidenzia il luogo di partenza e di destinazione del trasporto;
 - g) Dichiarazione di responsabilità di rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della Strada, timbrata e firmata dal legale rappresentante;
 - h) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, timbrata e firmata dal legale rappresentante, alla quale si deve allegare una fotocopia, firmata di un valido documento di riconoscimento del dichiarante e le fotocopie, firmate e timbrate in ogni pagina, dei libretti di circolazione delle motrici e dei rimorchi elencati nella dichiarazione;

- i) Fotocopia delle assicurazioni di tutti i convogli elencati nella richiesta di autorizzazione e/o nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con indicazione della scadenza assicurativa di ogni singolo convoglio e della dicitura che tale assicurazione comprende anche i convogli eccezionali;
- j) Copia dell'autorizzazione rilasciata dalle Ferrovie dello Stato o da altro Ente concessionario, nel caso in cui il veicolo o trasporto eccezionale in altezza debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate
- k) Eventuale busta affrancata di ritorno della documentazione.

Art. 25

DOMANDA PROROGA AUTORIZZAZIONE

- 1 La domanda deve essere presentata:
 - a) a) almeno cinque giorni prima della scadenza della relativa autorizzazione, se trattasi di proroga di una autorizzazione singola;
 - b) b) almeno quindici giorni prima della scadenza della relativa autorizzazione, se trattasi di proroga di una autorizzazione multipla;
- 2 La richiesta di proroga, sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, deve essere presentata su carta resa legale specificando il motivo per il quale viene richiesto e contenere la dichiarazione che tutti i dati relativi al veicolo e al suo carico ed il percorso stradale, risultanti dall'autorizzazione originaria, sono rimasti invariati
- 3 La proroga deve essere costituita da:
 - a) richiesta di proroga, in carta resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta;
 - b) versamento degli oneri dovuti, all'Amministrazione Provinciale di Cremona, per istruire la pratica di proroga;
 - c) originale del documento bollato di autorizzazione al transito di trasporti eccezionali singoli o multipli, con allegati tutti i benestari di tutti gli Enti oggetto dell'autorizzazione;
 - d) eventuale busta affrancata di ritorno della documentazione, od altro mezzo di spedizione.

Art. 26
DOMANDA DI NULLA OSTA

- 1 La domanda deve essere presentata almeno cinque giorni prima della data di inizio validità dell'autorizzazione.

- 2 La richiesta di Nulla Osta al transito dovrà essere costituita da:
 - a) copertina fax con carta intestata della Provincia richiedente il benessere al transito;
 - b) copia della richiesta di autorizzazione al transito con indicati: le generalità della ditta; l'oggetto; il periodo di transito richiesto; il numero dei viaggi; la specificazione se trattasi di viaggi di solo carico; se si richiede il viceversa a vuoto e/o il viceversa a carico; il transito notturno; l'eventuale riduzione dell'altezza; i dati della motrice e del rimorchio principali; i dati delle motrici e dei rimorchi di riserva; le dimensioni complessive del convoglio (lunghezza, larghezza, altezza, peso in tonnellate); l'elenco dettagliato delle strade che la ditta intende percorrere sulla rete viabile della Provincia di Cremona; ed ogni altro elemento utile;
 - c) lo schema di carico del convoglio a carico ed a vuoto;
 - d) il calcolo degli oneri per maggiore usura strada, se dovuti;
 - e) il bollettino di versamento degli oneri, se dovuti, per maggiore usura strada - La maggior usura strada, se dovuta, va versata alla Provincia di Cremona solo per i chilometri di competenza dell'Amministrazione Provinciale stessa.
 - f) ogni altro dato considerato opportuno per una corretta istruzione della pratica di Nulla Osta.

Art. 27
DOMANDA DI PROROGA DI NULLA -OSTA

- 1 La domanda deve essere presentata almeno cinque giorni prima della scadenza del Nulla Osta.

- 2 La richiesta di proroga di un Nulla Osta deve essere costituita almeno da:
 - a) copertina (fax) con carta intestata della Provincia richiedente il benessere al transito;
 - b) dichiarazione del richiedente, che specifichi che trattasi di richiesta di proroga di un Nulla Osta, con l'indicazione del periodo di proroga (giorni o mesi) che si richiede, nonché il motivo per il quale si richiede la stessa;
 - c) copia del Nulla Osta di cui si richiede proroga.

Art. 28
RILASCIO E CONSEGNA PROVVEDIMENTI

1 Le autorizzazione periodiche di tipo non agricolo ed il rinnovo delle stesse, le autorizzazioni singole e multiple e la proroga delle stesse devono essere rilasciate entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza (timbro protocollo generale Provincia di Cremona).

Le autorizzazioni periodiche di tipo agricolo e la proroga delle stesse devono essere rilasciate entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza.(timbro protocollo generale Provincia di Cremona).

L'eventuale ritardo verrà opportunamente motivato

2 Il nulla-osta e la proroga dello stesso relativo alle autorizzazioni singole e multiple devono essere rilasciate entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza (timbro protocollo generale della Provincia di Cremona).

L'eventuale ritardo verrà opportunamente motivato.

3 Le modifiche, integrazioni o variazioni richieste dopo il rilascio del provvedimento autorizzativo dovranno essere presentate per iscritto e seguiranno la stessa tempistica prevista per il rilascio dell'autorizzazione o del nulla-osta.

4 All'atto del rilascio, il soggetto incaricato del ritiro dell'autorizzazione, dovrà apporre data e firma sulla copia dell'autorizzazione. Ciò costituisce ricevuta di avvenuto rilascio della medesima. La copia datata e firmata verrà trattenuta da un funzionario della Provincia di Cremona.

5 L'autorizzazione può essere consegnata, direttamente alla persona che ha presentato istanza, ad una agenzia incaricata dal richiedente dell'istruzione della pratica, o ad altra persona delegata al ritiro. La persona delegata, al momento del ritiro del provvedimento, deve essere provvista o di un valido documento di riconoscimento e di una delega sottoscritta, timbrata e firmata, dal soggetto indicato nell'autorizzazione o della lettera di distinta.

6 L'autorizzazione, su richiesta, potrà essere recapitata anche a mezzo corriere, inviata a mezzo posta, od per altro mezzo di spedizione. - In tal caso il richiedente l'autorizzazione dovrà allegare, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione, la relativa busta di ritorno documentazione, con tutti gli eventuali oneri di affrancatura.

7 Tutti gli oneri derivanti dalla consegna dell'autorizzazione sono a totale carico del destinatario.

8 L'Amministrazione Provinciale di Cremona, non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del provvedimento al destinatario.

Art. 29
INTERRUZIONE DEI TERMINI

1 Ogni richiesta di modifica, integrazione e/o variazione delle istanze di autorizzazione o di nulla-osta in corso di istruttoria, determina interruzione dei termini di rilascio delle stesse.

2 Ove le istanze di autorizzazione, proroga o rinnovo siano irregolari o incomplete la Provincia di Cremona ne darà comunicazione all'interessato entro quindici giorni (dieci giorni per le autorizzazioni periodiche di tipo agricolo) dalla data di ricevimento delle stesse, corrispondente a quella del timbro del protocollo generale. Tale comunicazione determina interruzione dei termini di rilascio dei provvedimenti richiesti.

3 Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro trenta giorni dalla comunicazione decorsi i quali la pratica verrà archiviata.

4 Dalla data in cui perverranno le integrazioni richieste ricomincerà a decorrere il termine dei quindici giorni (dieci per le periodiche di tipo agricolo) per il rilascio dell'autorizzazione, proroga o rinnovo.

5 Ove le istanze di nulla-osta o di proroga dello stesso inoltrate dalle altre Province alla Provincia di Cremona in relazione ad autorizzazioni singole e multiple siano irregolari o incomplete si applica la procedura prevista ai punti 2,3 e 4 del presente articolo sostituendo al termine di quindici giorni il termine di cinque giorni.

Art. 30
SOSPENSIONE, MODIFICA E REVOCA

- 1 E' facoltà della Provincia di Cremona sospendere, modificare e revocare, in qualunque momento, le autorizzazioni o nulla osta rilasciati. Il responsabile del servizio provvederà a comunicare il suddetto provvedimento motivandolo.
- 2 Gli eventuali rimborsi degli oneri versati verranno valutati dall'ufficio in base alla fattispecie verificatasi.

CAPITOLO V
TARIFFE

Art. 31
TARIFFE DA VERSARE ALLA PROVINCIA DI CREMONA

1 Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione, le spese relative alla istruttoria della pratica e le spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso, gli accorgimenti tecnici atti a salvaguardare le opere stradali, le eventuali opere di rafforzamento necessarie.

2 Le tariffe, che il richiedente dovrà versare, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni rinnovi o proroghe, alla circolazione del trasporto eccezionale, sono deliberate, con separato provvedimento, dagli organi collegiali competenti, in base al D.Lgs. 267/2000 art. n. 42.

3 La Provincia di Cremona, per le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessata al trasporto, per motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali a situazioni di traffico in relazione al peso ed all'ingombro del convoglio, potrà richiedere oneri derivanti da relazioni tecniche relative alle autorizzazioni ed ai nulla osta.

Art. 32
RIMBORSO ONERI NON DOVUTI

1 Il rimborso degli oneri non dovuti, avverrà, su richiesta scritta, da parte del richiedente, in base alle vigenti norme.

CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

- Per quanto non disposto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute:
- nel decreto legislativo 30/04/92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
 - nel DPR 16/12/92 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
 - nella Legge Regionale 29/04/95 n. 34 “Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità”.
 - nella Legge Regionale 5/1/2000 n. 1

Art. 34
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione per quindici giorni all’albo pretorio della Provincia di Cremona ad avvenuta esecutività dell’atto.

APPENDICE AL REGOLAMENTO

ALLEGATI

- 1 Gli allegati al presente regolamento sono i seguenti:
 - a) Richiesta di autorizzazione trasporti eccezionali singoli e multipli;
 - b) Richiesta di autorizzazione trasporti eccezionali periodici non agricoli;
 - c) Richiesta di autorizzazione trasporti eccezionali periodici agricoli;
 - d) Dichiarazione di rispetto di tutte le prescrizioni, e di assunzione di responsabilità;
 - e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle carte di circolazione degli automezzi dichiarati nella richiesta di autorizzazione;
 - f) Richiesta di proroga autorizzazione;
 - g) Richiesta di rinnovo autorizzazione;
 - h) Modalità di calcolo dell'indennizzo per la maggiore usura del manto stradale (art. 18 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, Tabelle I.1, I.2, I.3 allegate al Titolo I del Regolamento).